

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: FISSORE)

Roma, 9 settembre 2015

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordato il parere espresso dalla Commissione, in data 29 luglio 2015, sul testo del disegno di legge;

ricordati, in particolare, i principi e le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e libera circolazione delle merci, nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernenti le condizioni di lavoro giuste, eque, sane, sicure, dignitose, la limitazione della durata massima del lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in materia di regolamentazione nazionale dell'apertura degli esercizi commerciali, tra cui la sentenza 20 giugno 1996 (C-418/93), secondo cui «*le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario*», nonché le sentenze 26 febbraio 1991 *Merchandise* (C-332/89) e 2 giugno 1994 *Boermans* (C-401/92 e C-402/92), che affermano il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non contrasta con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, o con il diritto europeo della concorrenza, in quanto il divieto di lavoro domenicale è inteso a perseguire l'obiettivo di tutela sociale;

tenuto altresì conto della sopravvenuta normativa dettata dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, salvo l'emendamento 1.37 su cui esprime parere contrario.

Elena Fissore

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E